

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Quando, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, una persona si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno.

IN QUALI CASI PUO' ESSERE RICHIESTA L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:

Le infermità o le menomazioni psichiche o fisiche che incidano sulla capacità di svolgere autonomamente le principali attività della vita quotidiana e di attendere alle relative incombenze (pagamenti, prenotazioni di visite mediche, seguire pratiche amministrative, pensionistiche, riscuotere somme etc.) sono, a titolo esemplificativo, i presupposti che possono portare alla richiesta dell'apertura di un'amministrazione di sostegno: si pensi ai casi di persone anziane con autonomia fisica o cognitiva limitata; persone con disabilità fisica e cognitiva; persone affette da serie malattie degenerative; persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcool o da gioco d'azzardo patologico; persone con disturbi psichiatrici etc..

L' Amministratore di Sostegno può essere nominato anche solo per un periodo di tempo limitato: per esempio può farsi luogo all'amministrazione di sostegno provvisoria in casi di urgenza, quando per l'insorgere improvviso di infermità o menomazione (ad es. a seguito di incidenti o patologie insorte in modo improvviso o acuto, o in casi di urgente necessità di interventi chirurgici per i quali l'interessato non può prestare valido consenso perché in stato di incoscienza); in tali casi gli interessati non sono più in grado di prestare un consenso informato per eventuali cure, e/o di badare agli incombeni della vita e necessitano nell'immediatezza di assistenza e supporto.

CHI PUO' CHIEDERE L'APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:

Possono chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno: il coniuge; la persona stabilmente convivente; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado; il tutore o il curatore; il Pubblico Ministero; i Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali impegnati nella cura e assistenza della persona: i predetti Responsabili nel momento in cui siano a conoscenza di situazioni che rendano opportuna l'apertura del procedimento di nomina di un A.d.S., sono tenuti a proporre il ricorso al Giudice Tutelare o a fornire comunque notizia della situazione al Pubblico Ministero. Anche il diretto interessato (anche se minore, interdetto o inabilitato) può chiedere gli venga nominato un Amministratore di Sostegno e può anche indicare la persona da nominare quale Amministratore di Sostegno, sia per esigenze immediate ed attuali, anche solo temporanee, sia nel caso futuro in cui prevede che possa sopraggiungere una situazione di incapacità.

COME FARE:

La nomina dell'Amministratore di Sostegno va chiesta con Ricorso al Giudice Tutelare: il ricorso e i documenti allegati vanno depositati nella Cancelleria del Giudice Tutelare (Cancelleria Volontaria Giurisdizione) presso il Tribunale del luogo ove la persona, che dovrebbe beneficiare dell'assistenza, ha la propria residenza e/o domicilio. Al ricorso occorre allegare ricevuta di pagamento PAGO PA di € 27,00 per diritti di Cancelleria (anticipazioni forfettarie). Il Giudice Tutelare fisserà con decreto il giorno e l'ora dell'udienza.